

Pubblicato il 13/07/2017

N. 01180/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00155/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2017, proposto da:
F. T. , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Colucci, con domicilio, alla via
Irno, n. 72, c/o l'avv. Buonfiglio;

contro

Comune di Avella, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, non costituito in
giudizio;

nei confronti di

M. P. , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull'atto di invito-diffida notificato a mezzo ufficiale
giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Avellino in data 22 novembre 2016

con il quale è stata chiesta al Comune di Avella l'emissione di un provvedimento che vieti la sosta dei veicoli in via..... e la contestuale emissione di ogni altro provvedimento necessario per garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte dell'istante della strada comunale e di conseguenza il libero accesso all'edificio abitativo con mezzi di locomozione;
nonchè per l'accertamento
dell'obbligo del Comune di Avella di provvedere sulla richiesta avanzata dalla ricorrente con l'atto di invito-diffida notificato il 22.11.2016;
nonché per la condanna
all'adozione dei provvedimenti richiesti, con la nomina di un commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia;
e al risarcimento
dei danni ingiusti cagionati in conseguenza dell'illegittimo comportamento serbato sul richiamato atto di invito-diffida e, tra l'altro, per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis legge 7.8.1990 n°241.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso notificato nelle forme e nei tempi di rito, F. T. , come in atti rappresentata e difesa, premetteva di essere proprietaria in Avella di appartamento posto al piano terra con *box* garage, sito alla via

Aggiungeva che la via in questione - l'unica dalla quale aveva accesso alla propria abitazione - era strada cieca, priva di sbocchi e particolarmente stretta, in quanto larga poco più di quattro metri: con il che diffusa sosta delle auto lungo la medesima impediva il libero accesso agli immobili di proprietà.

Lamentando la conseguenziale limitazione della normale fruibilità dell'abitazione – tanto più rilevante in considerazione del proprio precario stato di salute, che faceva paventare pericolosi ostacoli all'eventuale accesso di mezzi di soccorso – si era indotta a sollecitare gli uffici della locale polizia municipale a provvedere alle determinazioni del caso, chiedendo, altresì, ed ottenendo il rilascio di apposita autorizzazione per passo carrabile (rivelatasi, comunque, non risolutiva a fronte degli impedimenti riconnessi alla diffusa abitudine al parcheggio non ordinato).

Puntualizzava, del resto, che - con relazione di servizio del 12.6.2015, ritualmente inoltrata al Sindaco – il Comando di Polizia Municipale aveva espressamente accertava e testualizzato che “*via [era] una strada cieca ed [...] molto stretta, per cui non [era] possibile consentire la sosta dei veicoli*”, giungendo ad auspicare “*l'emissione di un provvedimento che vieta [sse] la sosta dei veicoli a tutela degli abitanti [...] I*”.

Chiariva, peraltro che – non avendo la ridetta interlocuzione sortito i risultati sperati – aveva da ultimo proceduto ad inoltrare, in data 22.11.2016, atto di invito-diffida, con il quale aveva formalmente sollecitato l'emissione di un provvedimento che vietasse la sosta dei veicoli *in loco* e la contestuale emissione di ogni altro provvedimento necessario per garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte dell'istante della strada comunale e il libero accesso all'edificio abitativo con mezzi di locomozione.

In difetto di riscontro – e dolendosi, per plurimo rispetto, della complessiva illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione intimata – invocata l'accertamento dell'obbligo di adottare, sulla propria istanza, provvedimento espresso, con eventuale designazione, per l'eventualità di perdurante inerzia, di organo commissariale tributario di competenze surrogatorie.

2.- L'Amministrazione comunale, benché ritualmente evocata in giudizio (unitamente ad un potenziale soggetto controinteressato) non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Vale osservare, avuto riguardo al complessivo e consolidato orientamento espresso *in re* dalla giustizia amministrativa:

a) che, in via di principio, l'omissione dell'adozione di provvedimento formale e motivato assume il valore di silenzio-inadempimento, come tale suscettibile di dare la stura alle relative tutele solo nel caso di sussistenza di un obbligo *giuridico* di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5015);

b) che, peraltro, siffatto obbligo deve ritenersi, più estensivamente, sussistente in tutte le fattispecie particolari nelle quali *concrete e circostanziate ragioni di giustizia e di equità* impongano (di là da una espressa previsione di legge) l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2015, n. 2688);

c) che, inoltre il ridetto obbligo di provvedere (e, prima ancora, di procedere) sussiste anche nelle ipotesi (ancorché non espressamente previste da una norma di specie) che discendano *da principi generali*, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono, di fatto, l'adozione di un provvedimento (cfr. ancora Cons. Stato n. 2688/2015 cit.).

Orbene, nel caso di specie – ancorché, in via di principio non sussista l'obbligo dell'Amministrazione comunale di riscontrare ogni istanza privata intesa alla regolamentazione dell'accesso e della sosta nelle strade interne al territorio comunale, in applicazione delle previsioni del codice della strada – deve ritenersi che le evidenziate situazioni di fatto (così come avvalorate dagli accertamenti della polizia municipale ed obiettivamente cononstate dalla stessa formalizzazione, da parte di quest'ultima, di un auspicio di intervento risolutivo) siano di per sé idonee ad imporre un obbligo di riscontro, avuto riguardo al principio generale di razionalità della azione amministrativa ed alla direttiva della garanzia del buon andamento importa dall'art. 97 della Costituzione.

Beninteso, la necessità di un approfondito e specifico accertamento della realtà dei luoghi, non meno che delle plurime esigenze riconnesse alla comparazione degli interessi in gioco, esclude che, allo stato, l'accoglimento del gravame (e la conseguenziale statuizione dell'obbligo di definire il procedimento) possa accompagnarsi all'accertamento diretto della fondatezza sostanziale della azionata pretesa, come tale rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Deve essere, altresì, disattesa, allo stato, la proposta domanda risarcitoria, in quanto – per un verso – articolata in termini generici e senza il corredo delle necessarie allegazioni in punto di danno e – per altro ed assorbente verso – condizionata agli esiti delle doverosa e prospetticamente utile riattivazione del procedimento a carico dell'Amministrazione.

Può, ancora, soprassedersi in ordine alla designazione, sin dalla presente fase contenziosa, di organo commissariale *ad acta*, il cui intervento – su nuova istanza di parte – potrà essere sollecitato, all’occorrenza, ove l’Amministrazione non si conformasse al sancito obbligo di provvedere.

2.- Sussistono giustificati presupposti per disporre, allo stato, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO